



15 16 452

## Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso

2300 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 951 /DA del 30 NOV. 2018

**Oggetto:** Contenzioso BELLANTONI ANGELO c/ CAS. – liquidazione Sentenza e rimborso spese legali al distrattario Avv. Maria Concetta GATTO;

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Messina RG n. 1597/10 tra le parti Bellantoni Angelo cod. fisc. BLLNGL62H24E374W C/CAS, è stata emessa la sentenza n° 7227/12 del 31/10/2012 notificata in forma esecutiva il 3/2/2014, con cui questo Ente è stato condannato, al risarcimento della somma di € 806,87 oltre interessi legali per € 76,72 ed al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 690,00 oltre Oneri per complessivi € 1.055,32 da distrarsi a favore del legale Avv. Maria Concetta Gatto, come da conteggio in calce per una spesa complessiva di € 1.941,91;

**Vista** la PEC del 30/11/18 con la quale l'Avv. Gatto comunica i codici IBAN dei beneficiari;

**Vista** la deliberazione n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.941,91 sul capitolo n. 131 del bilancio 2018, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza 7227/12 del Giudice di Pace di Messina il pagamento della somma di € 883,59 a favore del Sig. Bellantoni Angelo nato ad Itala Marina il 24/6/1962 cod. fisc. BLLNGL62H24E374W mediante accredito sul c/c IBAN IT23F 07601 05138 219641 019642 allo stesso intestato;
- **Effettuate** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.055,32 al lordo di R.A. come da prospetto in calce, in favore del legale distrattario, avv. Maria Concetta Gatto nata a Taurianuova (RC) il 26/5/1975 cod. fisc. GTTMCN75E66L063Z con studio in Messina Via E.L. Pellegrino n. 148 mediante accredito sul c/c IBAN IT87P 07601 16500 000076 997584 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto: Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3456 Atto del 2018

Importo € 1941,91

Disponibilità Cap. 191 Bil. 2018

Messina 5/12/18 Il Dirigente

Sentenza 7227/12 G.d.P. di Messina		
Avv. Maria Concetta Gatto		
Spese non impon.		€ 48,53
Onorari		€ 690,00
Spese generali		€ 103,50
CPA		€ 31,74
Tot. Imponibile		€ 825,24
IVA		€ 181,55
Tot. Fattura		€ 1.055,32
Ritenuta d'acconto 20% su €	793,50	€ 158,70
Netto da liquidare		€ 896,62

STUDIO LEGALE  
Avv. Maria Concetta Gatto  
Viale Principe Umberto, 20  
98122 Messina - Telefax 090.6153110  
P. IVA 02685640837 C.F. GRIMONI 02685640837



N. 7227/12 R. Sent.  
N. 1597/10 R.A.C.  
N. 30514/12 Cron.  
N. Rep.

COPIA  
ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott. Anna Aricò ha pronunziato la  
seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. 1597/10 Reg. Gen. Aff. Cont. promossa

DA

27 GEN. 2014

Trasf.

Post.

1066

N.

Cronol.

A BIS 1 - SPECIFICA SPESE

ATTORE

J

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del  
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Contrada  
Scoppo

CONVENUTO-CONTUMACE

Oggetto: Risarcimento danni.


Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 1774  
del 03-02-2014 Sez. A



Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 27/01/2010 ritualmente notificato in data 03/02/2010, Bellantoni Angelo conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore,



chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 01/06/2009.

A ciò premetteva l'istante:

- che alla data suindicata, verso le ore 18,00 circa, mentre egli a bordo della sua autovettura Fiat Grande Punto tg. DP686LT, percorreva l'Autostrada Messina-Palermo, direzione Palermo, all'interno della galleria "Telegafo", a causa della caduta di calcinaccio dalla volta della suddetta galleria, si danneggiava il parabrezza anteriore della suddetta autovettura;
- che in conseguenza dell'accaduto, l'autovettura Fiat Grande Punto tg. DP686LT di sua proprietà subiva danni per un importo complessivo di € 1.050,00;
- che veniva inoltrata richiesta risarcitoria al Consorzio per le Autostrade Siciliane con racc. a.r. del 10/06/09, dopo essere stata data comunicazione verbale dell'incidente in data 04/06/09 e avviso al centro radio lo stesso giorno dell'incidente alle ore 18:33, ma questi non provvedeva al relativo risarcimento.

Pertanto, egli instaurava il presente giudizio al fine di sentire condannare il convenuto, previa dichiarazione della sua responsabilità, quale Ente preposto alla cura e manutenzione del tratto autostradale in questione, nella causazione dell'evento, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma di € 1.050,00.

Venivano ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti, quindi, preciseate le conclusioni, depositata comparsa conclusionale, all'udienza del 18/10/2012 la causa veniva assunta in decisione.



## Motivi della decisione

In via preliminare va dichiarata la contumacia del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore che, seppur regolarmente citato, non si è costituito.

Sempre in via preliminare va precisato che la presente sentenza è pronunciata secondo equità a norma dell'art.113 co.2 c.p.c. atteso che il valore della causa non eccede il limite ivi previsto.

Nel merito le pretese attoree, alla luce del quadro probatorio delineatosi nel corso del procedimento, risultano fondate e quindi, meritevoli di accoglimento per quel che di ragione anche perché a fronte dell'attività esplicata dall'attore al fine di assolvere all'onere della prova, sta la completa inerzia processuale del convenuto che, non costituendosi, ha rinunziato ad opporre le proprie difese ed eccezioni avverso le deduzioni di parte attrice non consentendo a questo Giudice di valutare eventuali elementi di prova a lui favorevoli.

In ordine all'effettivo accadimento del sinistro, lo stesso, all'esito della deposizione del teste Spagnolo Daniele, indifferente, della cui attendibilità non sussistono oggettivi motivi per dubitare, deve ritenersi provato così come dedotto nell'atto di citazione.

Riferiva infatti il teste *"Sono a conoscenza dell'incidente per cui è causa in quanto quando lo stesso si è verificato, non ricordo bene forse fine maggio o primi giugno del 2009 di pomeriggio, intorno alle 18:00, io mi trovavo a bordo dell'autovettura Fiat Punto di colore bianco, condotta dal Sig. Bellantoni con cui stavo andando a Barcellona per disinstallare una caldaia e svolgere altri lavori. Ricordo che stavamo percorrendo l'Autostrada ME-PA, quando non ricordo se all'entrata o uscita della galleria Telegrafo, dalla volta della suddetta galleria cadevano calcinacci che procuravano la lesione del parabrezza anteriore dell'autovettura del Sig. Bellantoni. Ricordo che giunti al casello dell'Autostrada, dopo la*





*galleria, il Sig. Bellantoni telefonava non so a chi e lamentava l'incidente  
occorsogli."*

E' stata fornita, pertanto, dimostrazione sia del verificarsi dell'evento dannoso e sia del suo verificarsi come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dalla cosa in custodia nella fattispecie dal tratto autostradale in questione.

Alla luce delle riferite circostanze è fuori dubbio che, nell'incidente per cui è causa, si configuri una responsabilità del convenuto, quale gestore e custode dell'autostrada in cui insisteva la galleria di che trattasi, a norma dell'art.2051 c.c., avendo lo stesso il preciso obbligo di curarne la manutenzione con controlli diretti ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo e, quindi, ad evitare danni ingiusti ai terzi.

Difatti la giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre Cass. Civ. 3651/2006 richiamata da Cass. Civ. 2308/2007) ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell'autostrada da parte del Concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e di controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non solo nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo - bensì anche nella dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.



Nella fattispecie, in mancanza di qualsiasi prova fornita dal custode, presunto responsabile del bene in questione, atta a dimostrare di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa ne consegue la mancata liberazione dell'addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico per cui questi deve rispondere dei danni derivati all'utente nel sinistro de quo.

In ordine al quantum debeatur, non si ritiene di dover disattendere, reputando antieconomico disporre CTU per avere completa cognizione sul punto, quanto indicato nel preventivo in atti della Ditta Nino Cundari Spa confermato in giudizio dal soggetto responsabile alle vendite della suddetta Società che lo ha redatto, in cui il costo delle voci di danno conseguito al sinistro de quo compatibili con la descrizione fattane dal teste viene determinato nell'importo, comprensivo di ricambi originali e manodopera, di € 806,87 inclusa IVA, di cui recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. nr. 1688/2010) ha indicato la risarcibilità pur se la riparazione del veicolo danneggiato non sia stata ancora eseguita e quindi non possa essere prodotta fattura.

Per i suesposti motivi, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso de quo, con conseguente condanna dello stesso a risarcire all'attore i danni subiti in dipendenza dell'occorso che vengono liquidati nella misura complessiva di € 806,87.

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfatto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 20 Luglio 2012 nr. 140 secondo quanto statuito dalle SS. UU. della Suprema Corte nella sentenza nr. 17406 del 12/10/2012.

## P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunziando secondo equità nella causa civile nr. 1597/10 R.G.A.C., promossa da Bellantoni Angelo contro Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione così provvede:

- dichiara la contumacia del Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- dichiara il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;
- accoglie, per quel che di ragione, la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 806,87 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfatto;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 690,00 per compensi ed € 48,53 per esborsi oltre agli accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario Avv. Maria Concetta Gatto.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Così deciso in Messina, lì 31/10/2012

Il Giudice di Pace  
(dott. Anna Aricò)







Copia P.E. x Avv.<sup>la</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 2.

Messina       /      /      

24 MAG. 2013



F.to Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta

#### REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>la</sup> Houie Ciraolo Gualo,  
nell'interesse di Se Siena (quelle discezioni).

Messina       /      /      

24 MAG 2013

F.to Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>la</sup> Houie Ciraolo Gualo,  
nell'interesse di Se Siena (quelle discezioni).

Messina       /      /      

24 MAG 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta



**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio Unico notificazioni presso la Corte d'Appello di Messina, ad istanza come in atti, ho mercè notificato copia del su esteso atto a:

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Contrada Scoppo

**- 98100 MESSINA -**

ivi consegnandone copia a mano *Rif. dell'Abetuto V.P. Fotogelb*

*Messina 31/2/94*

